



Decreto n° 0126 / Pres.

Trieste, 26 giugno 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE E TINTOLAVANDERIA DI CUI AGLI ARTICOLI 26 COMMA 4, 28 COMMA 6 E 40 BIS COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 26/06/2015


Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 25/06/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 26/06/2015

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;
- l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico – culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 3 che modifica l'articolo 26 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'articolo 2, comma 6 che modifica l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, prevedendo, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale emani un regolamento con cui sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame nonché i diplomi in materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;
- l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore di cui agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002;

Visto il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualifica professionale di estetista emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.;

Rawisata l'opportunità di procedere alla stesura di un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 nonché di disciplinare:

- per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di età pari o superiore ai 18 anni;
- la composizione della commissione d'esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonché le modalità per il conseguimento della

qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;

- le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002;

Ritenuto opportuno procedere, per le ragioni summenzionate, all'abrogazione del citato regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con proprio decreto n. 025/Pres./2003;

Visto il testo del "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1151 di data 19 giugno 2015;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -